

LEGGE DI BILANCIO 2026: CHI DOVRÀ FARE LE SOSTITUZIONI?

RAZIONALIZZARE
SENZA RAGIONE

Nella solita logica del risparmio, che la politica camuffa con il termine “razionalizzazione della spesa pubblica”, la legge 199/2025¹, al comma 515, interviene sul meccanismo delle supplenze.



Gianluigi Dotti

La legge di bilancio 2026, approvata dal Parlamento con voto di fiducia, su proposta del Governo, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, n. 199, prevede alcune norme relative alla scuola, che **complessivamente introducono tagli e riduzione di organici e risorse**. Tra queste norme è utile ricordare: la previsione che l'organico dell'autonomia venga determinato su base annuale e non più triennale, che **prelude ai futuri tagli di organico definiti annualmente in base alla diminuzione del numero di alunni**.

Sempre nella logica del risparmio, che la politica camuffa con il termine “**razionalizzazione della spesa pubblica**”, la legge 199/2025², al comma 515, introduce una riforma strutturale nella gestione del personale scolastico, intervenendo con decisione sul meccanismo delle sostituzioni brevi nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Fino al 31 dicembre 2025, il dirigente scolastico “*poteva*” utilizzare il **personale dell'organico dell'autonomia per coprire le assenze brevi**, ma aveva la possibilità di nominare un insegnante supplente, anche per un solo giorno di assenza del titolare. La nuova norma, dal 1 gennaio 2026, impone al dirigente scolastico di “*provvedere*” alla sostituzione del personale docente assente per periodi fino a 10 giorni con le risorse interne all'organico dell'autonomia. La **legge di bilancio trasforma** quella che era una facoltà dirigenziale in un preciso **obbligo gestionale del dirigente scolastico**.

La norma introduce anche **un sistema di controllo dell'operato delle scuole**, attraverso un **monitoraggio dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie da effettuarsi ogni quattro mesi** (un ulteriore monitoraggio che appesantirà il già sovraccarico lavoro delle segreterie). **I risparmi di spesa risultanti da queste misure potranno essere destinati, nella misura del 10%, all'incremento del Fondo per il Migliora-**

mento dell'Offerta Formativa, il resto andrà nel bilancio dello Stato.

Ci sono delle eccezioni che riguardano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria in generale e i posti di sostegno, questi ultimi anche per la secondaria di primo e secondo grado. Per queste eccezioni, il dirigente scolastico mantiene la possibilità di valutare, in particolare per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, se ricorrere al personale interno o nominare un supplente fin dal primo giorno di assenza.

Il provvedimento sulle supplenze brevi è un intervento a gamba tesa, pensato da una politica che sulla scuola e sulle peculiarità della professione docente **ragiona per stereotipi e logiche della scuola-azienda**. Infatti, se in un ufficio è assente per un breve periodo un impiegato amministrativo solitamente non viene sostituito perché, al rientro può riprendere il lavoro lasciato in sospeso. Forse i nostri rappresentanti politici non sanno, che se invece è assente un insegnante, anche per un solo giorno, è necessario trovare un sostituto perché gli alunni non possono rimanere senza il docente.

Purtroppo, è **facile prevedere che grazie alla norma della legge di bilancio 2026**, che vieta al dirigente scolastico di nominare un supplente per le assenze dei docenti fino a 10 giorni, nelle scuole di secondo grado avranno **larga diffusione pratiche illegittime**, limitate per ora a poche eccezionali circostanze, come quella di dividere gli alunni della classe nella quale manca il docente, assegnandoli temporaneamente alle classi nelle quali l'insegnante è presente. Questa procedura oltre che ad essere illegittima è rischiosa per le norme sulla sicurezza e causa un grave nocumento alla didattica e all'apprendimento degli alunni sia delle classi che ospitano sia degli alunni ospitati.

Un'altra pratica illegittima che provoca serie criticità nella gestione delle classi, e grave scadimento dell'offerta formativa curricolare, è quella che di spostare l'insegnante di posto comune dalla propria

classe a supplire il docente assente e di affidare la sua classe al collega di sostegno o all'ITP.

Come sindacato Federazione Gilda-Unams abbiamo protestato e chiesto di cambiare questa norma e continueremo a operare per cassarla, ma intanto suggeriamo alcune indicazioni per i comportamenti da tenere ai docenti che saranno obbligati a supplire i colleghi assenti.

Innanzitutto, chiedere al dirigente scolastico l'*ordine di servizio* scritto e firmato per qualsiasi richiesta di supplenza, che interrompa il regolare svolgimento dell'attività didattica, o l'ingresso nella classe di studenti ospitati. Il dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia è l'unico autorizzato a disporre ordini di servizio, non possono farlo collaboratori del dirigente o altre figure dello staff. Se l'ordine di servizio proviene da questi ultimi non è legittimo e può essere disatteso.

Vanno poi sempre annotati sul registro di classe l'orario di ingresso degli alunni ospitati e il numero e/o l'eventuale spostamento in altra classe.

Bisogna ricordare che sia **lo staff del dirigente, con distacco dall'insegnamento, che il dirigente stesso sono abilitati all'insegnamento** e in caso di necessità, invece di adottare le procedure illegittime di cui sopra, **potrebbero sostituire in aula il docente, come succede in molti altri paesi europei e non**.

Infine, una nota sulla politica scolastica dell'attuale governo: nella stessa legge di bilancio, che taglia le supplenze brevi per la secondaria di primo e secondo grado, c'è la norma che stanziava che stanziava 20 milioni di euro per il 2026 al fine di assegnare un contributo fino a 1.500 euro per studente, destinato alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, per la frequenza della scuola paritaria.

È lecito credere che i risparmi effettuati con il taglio delle supplenze brevi nella scuola pubblica statale vadano a beneficio delle scuole private e **questo non è sicuramente accettabile**.

¹ La legge 199 del 30 dicembre 2025 si trova al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG>

² La legge 199 del 30 dicembre 2025 si trova al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG>